



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

OGGETTO: Circolare 13.2021

Seregno, 3 agosto 2021

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO “ALTERNATIVO” PER ATTIVITÀ STAGIONALI DEL DL “SOSTEGNI-BIS”

L'art. 1 del DL 25.5.2021 n. 73 (c.d. DL “Sostegni-bis”) ha introdotto tre nuovi contributi a fondo perduto destinati a sostenere le attività economiche maggiormente danneggiate dal perdurare dell'emergenza da Coronavirus.

In particolare, è previsto:

- un contributo “automatico” (art. 1 co. 1 - 4 del DL 73/2021) pari a quello erogato ai sensi dell'art. 1 del DL 41/2021 (c.d. DL “Sostegni”);
- se più conveniente, un contributo “alternativo” al precedente calcolato su un diverso periodo di riferimento (co. 5 - 15);
- un ulteriore contributo, con finalità perequative, legato al risultato economico d'esercizio (co. 16 - 27).

In merito al contributo “alternativo”, denominato anche “contributo Sostegni-bis attività stagionali”, per il suo riconoscimento è necessario presentare in via telematica un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate.

Con il provv. Agenzia delle Entrate 2.7.2021 n. 175776 sono state definite le modalità e i termini di presentazione dell'istanza per accedere al contributo “alternativo”; è stato approvato un apposito modello, con le relative istruzioni di compilazione, per presentare tale istanza;

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare del contributo “alternativo” i soggetti:

- che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato;
- con ricavi/compensi 2019 non superiori a 10 milioni di euro.

Esclusioni Il contributo non spetta:

- ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva al 26.5.2021 (data di entrata in vigore del DL 73/2021);
- ai soggetti che hanno attivato la partita IVA successivamente al 26.5.2021 (ad eccezione degli eredi che proseguono l'attività del deceduto e dei soggetti che si sono costituiti a seguito di operazioni di trasformazione aziendale che proseguono l'attività svolta dal soggetto confluito);
- agli enti pubblici di cui all'art. 74 del TUIR;
- agli intermediari finanziari e alle società di partecipazione di cui all'art. 162-bis del TUIR.

CALO DEL FATTURATO

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dall'1.4.2020 al 31.3.2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dall'1.4.2019 al 31.3.2020.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Qualora il soggetto richiedente abbia attivato la partita IVA tra l'1.4.2019 e il 31.3.2020, ai fini del calcolo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi del medesimo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

Il requisito del calo del fatturato deve essere sempre soddisfatto, non essendo prevista, come per i precedenti contributi a fondo perduto, la deroga per i soggetti con attivazione della partita IVA dall'1.1.2019 (cfr. guida Agenzia delle Entrate luglio 2021).

DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra:

- l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1.4.2020 - 31.3.2021;
- l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1.4.2019 - 31.3.2020.

Tale percentuale è determinata in base alla fascia di ricavi e compensi conseguiti nel 2019 ed è distinta a seconda che il soggetto abbia o meno beneficiato del contributo di cui al DL "Sostegni".

| Ricavi/compensi 2019 | Soggetti che hanno beneficiato del contributo "Sostegni" | Soggetti che non hanno beneficiato del contributo "Sostegni" |
|---|--|--|
| Non superiori a 100.000,00 euro | 60% | 90% |
| Superiori a 100.000,00 euro e fino a 400.000,00 euro | 50% | 70% |
| Superiori a 400.000,00 euro e fino a 1 milione di euro | 40% | 50% |
| Superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro | 30% | 40% |
| Superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro | 20% | 30% |

A differenza dei precedenti contributi a fondo perduto per l'emergenza epidemiologica, per il contributo in esame non è previsto un importo minimo spettante. Importo massimo L'importo massimo del contributo è pari a 150.000,00 euro.

COORDINAMENTO CON IL CONTRIBUTO "AUTOMATICO"

Il contributo per le attività stagionali è alternativo al contributo a fondo perduto "automatico" del DL "Sostegni-bis". Pertanto

- i soggetti che non hanno beneficiato del contributo "automatico" (in quanto non hanno presentato istanza per il contributo "Sostegni" o l'hanno presentata ma è stata scartata oppure ancora hanno ottenuto e poi riversato interamente il contributo "Sostegni"), possono verificare di possedere i requisiti previsti e presentare l'istanza per il contributo per le attività stagionali. In questo caso, l'importo erogato è l'intero contributo spettante in base ai dati indicati nell'istanza;



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

- i soggetti che hanno beneficiato del contributo “automatico” possono verificare di possedere i requisiti previsti e presentare l’istanza per il contributo per le attività stagionali, ma in questo caso l’importo erogato è pari al contributo spettante in base ai dati indicati nell’istanza diminuito del contributo “automatico” percepito.

PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO

Per accedere al contributo a fondo perduto “alternativo”, i soggetti interessati devono presentare un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità e i termini stabiliti con il relativo provv. 2.7.2021 n. 175776. L’istanza deve contenere l’ammontare dei ricavi o compensi del 2019; l’indicazione dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1.4.2019 - 31.3.2020 e del periodo 1.4.2020 - 31.3.2021; l’IBAN del conto corrente bancario o postale intestato al codice fiscale di chi ha richiesto il contributo; il codice fiscale dell’intermediario eventualmente delegato alla trasmissione.

AIUTI DI STATO

Al riguardo, l’istanza contiene il quadro A nel quale sono elencati gli altri aiuti di Stato ammissibili nell’ambito delle sezioni 3.1 e 3.12 della citata Comunicazione della Commissione europea.

Più in particolare, la Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche, denominata “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” (cosiddetto Temporary Framework) stabilisce **requisiti e limiti massimi relativamente agli aiuti** che ciascun contribuente può ottenere durante il periodo di emergenza da Covid-19 ed è articolata in diverse sezioni, ciascuna dedicata ad una diversa tipologia di aiuti di Stato.

Ai fini della verifica dell’eventuale superamento del limite massimo di aiuti di Stato per la sezione 3.1 e per la sezione 3.12, i soggetti richiedenti devono calcolare l’importo complessivo degli aiuti di Stato (fiscali e non fiscali) di cui hanno beneficiato per ciascuna sezione.

La sezione 3.1 prevede i seguenti limiti massimi di aiuti di Stato:

- a) per quanto riguarda gli aiuti ottenuti durante il periodo tra il 1° marzo 2020 e il 27 gennaio 2021
 - 100.000 euro per il settore agricolo
 - 120.000 euro per il settore della pesca e acquacoltura
 - 800.000 euro per i settori diversi dai precedenti
- b) per quanto riguarda gli aiuti ottenuti durante il periodo tra il 1° marzo 2020 e la richiesta del contributo Sostegni bis attività stagionali
 - 225.000 euro per il settore agricolo
 - 270.000 euro per il settore della pesca e acquacoltura
 - 1.800.000 euro per i settori diversi dai precedenti.

La sezione 3.12 prevede i seguenti limiti massimi di aiuti di Stato:

- a) per quanto riguarda gli aiuti ottenuti durante il periodo tra il 13 ottobre 2020 e il 27 gennaio 2021, 3.000.000 euro;
- b) per quanto riguarda gli aiuti ottenuti durante il periodo tra il 13 ottobre 2020 e la richiesta del contributo Sostegni bis attività stagionali, 10.000.000 euro.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Qualora, sommando all'importo complessivo di aiuti ricevuti dal richiedente per le due sezioni 3.1 e 3.12 il contributo richiesto con l'istanza, si superi il limite massimo applicabile, il richiedente potrà richiedere il contributo limitatamente all'importo che consente di non superare il limite di aiuti di Stato, indicando tale minor importo nell'apposita sezione dell'istanza denominata "Minor importo richiesto".

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

L'istanza deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario, in via telematica:

- dal 5.7.2021 al 2.9.2021, mediante il servizio web disponibile nel portale "Fatture e corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate;
- dal 7.7.2021 al 2.9.2021 attraverso l'applicativo "Desktop telematico".

Occorre aver presentato la comunicazione di liquidazione periodica IVA relativa al primo trimestre 2021.

RICEVUTE

A seguito della presentazione dell'istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico.

Successivamente l'Agenzia delle Entrate dopo gli opportuni controlli comunica l'avvenuto mandato di pagamento del contributo nell'apposita area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi", sezione "Contributo a fondo perduto - Consultazione esito", accessibile al soggetto richiedente ovvero ad un suo intermediario delegato. Successivamente alla comunicazione dell'avvenuto mandato di pagamento viene rilasciata una seconda ricevuta. Le ricevute sono messe a disposizione del soggetto che ha trasmesso l'istanza nella sezione "ricevute" della propria area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate ("la mia scrivania") e nella sezione "Contributo a fondo perduto - Invii effettuati" del portale "Fatture e Corrispettivi".

PRESENTAZIONE DI UNA ISTANZA SOSTITUTIVA - RINUNCIA

È possibile presentare una nuova istanza, in sostituzione dell'istanza precedentemente trasmessa:

- entro il termine del 2-09-2021
- fino al momento in cui l'Agenzia delle Entrate non espone, nell'area riservata "Consultazione esito" del portale "Fatture e Corrispettivi", la comunicazione dell'avvenuto mandato di pagamento o del riconoscimento della somma come credito d'imposta;

È possibile presentare una rinuncia al contributo richiesto con l'istanza, anche oltre il termine per la presentazione dell'istanza e comporta la restituzione del contributo, se erogato.

TASSAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo a fondo perduto non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini IRAP.

SANZIONI

Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l'Agenzia delle Entrate:

- recupera il contributo non spettante, con i relativi interessi;
- irroga le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'art. 13 co. 5 del DLgs. 471/97 (dal 100% al 200% del contributo indebitamente percepito), con possibilità di applicare il ravvedimento operoso.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

L'indebita percezione del contributo è inoltre soggetta alla pena della reclusione da 3 mesi a 6 anni ai sensi dell'art. 316-ter c.p. (o sanzione amministrativa in determinate circostanze). È comunque consentita la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, mediante restituzione del contributo indebitamente percepito e dei relativi interessi, nonché mediante versamento delle sanzioni.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento.

Studio Commercialista Associato Contrino